

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Per: RAINERI GIULIA MARIA, nata a Catania il 08.06.1992, C.F. RNRGMR92H48C351R rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Nigrelli (NGRGLC78M21A089R) ed elettivamente domiciliata presso il dominio digitale pec: avv.gianlucanigrelli@pec.it (tel/fax: nr. 0934952435) giusta procura in atti

nell'ambito del ricorso R.G. nr. 1000/2024 proposto

CONTRO

- 1) Il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro p.t. , Codice Fiscale MI: 80185250588 – rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- 2) Dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale p.t. – Codice fiscale: 80018500829 – rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

- **Li Cavoli Angela**, nata a Mazara del Vallo (TP) il 27/04/1987, residente in Via Antonino Castiglione, 20 – CAP 91026 – Mazara del Vallo (TP);
- **De Salvo Martina**, nata a Palermo il 10/01/2000, residente in Via degli Artigiani 8 – cap 98051 – Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

PER L'ANNULLAMENTO

- A) Del Decreto prot. 32649 del 30.07.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per

la Sicilia – pubblicato nella stessa data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per la Regione Sicilia del concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, bandito con D.D.G. n. 1330 del 04.08.2023;

B) Del Decreto prot. 34138 del 08.08.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – pubblicato nella stessa data, con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito per la Regione Sicilia del concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, bandito con D.D.G. n. 1330 del 04.08.2023;

C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

FATTO

Noti i dati di fatto, per i quali si rinvia al ricorso introduttivo, ai fini dei presenti motivi aggiunti si osserva quanto segue.

Con decreto prot. 32649 del 30.07.2024 è stata approvata una seconda rettifica della graduatoria definitiva dei candidati vincitori del bando al fine di prendere atto della nota prot. n. 82686 del 10.06.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale del personale scolastico, recante indicazioni in merito alla intervenuta ricorrezione delle prove scritte computer based per errori nei quesiti.

Con successivo decreto prot. 34138 del 08.08.2024 l'Ufficio Scolastico Regionale ha ulteriormente rettificato la graduatoria al fine di inserendo tra i vincitori coloro che sono risultati in possesso dei titoli di riserva ex lege dopo le opportune verifiche.

In entrambe le graduatorie, la ricorrente non è presente.

Tali ulteriori atti – in realtà già impugnati con il ricorso introduttivo, sebbene non conosciuti (si cfr., lett. f dell'epigrafe) – cristallizzano l'esclusione della ricorrente. In tale esatto contesto, seppur in via prudenziale, si rende opportuna la proposizione dei presenti motivi aggiunti.

I succitati decreti, infatti, al pari degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

La graduatoria definitiva da ultimo approvata nonché la successiva rettifica, al pari dell'impugnato provvedimento di esclusione, sono illegittimi per tutte le censure di cui al ricorso introduttivo che qui si riportano integralmente:

1. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (art. 4 co. 4 Bando) ; Violazione dell'art. 1 co. 3 del DPR 487/1994; Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità ; Ingiustizia grave e manifesta.

Secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa, ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158). Laddove tale ultima eventualità ricorresse, ne discenderebbe, secondo tale condivisibile e consolidato indirizzo ermeneutico, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla parte ricorrente (Vedi in tal senso la recentissima T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV ter, Sent., 22/01/2024, n. 104).

Applicando al caso di specie i suesposti principi, non può non rilevarsi come i quesiti nr. 7 e nr. 10 siano formulati in maniera tale da implicare due risposte esatte, invece di una come previsto dalla lex specialis.

Il quesito nr. 10 fa un generico riferimento ad “Uno degli obiettivi di apprendimento dell’educazione fisica previsto nella sezione “il gioco, lo sport, le regole e il fair play” delle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012” senza specificare se la domanda fosse limitata solo agli Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria o solo a quelli al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Tale circostanza ha legittimamente indotto a ritenere che la risposta esatta dovesse essere ricercata tra tutti gli 8 obiettivi indicati nel testo emanato con il D.M. 254/2012 (sia quelli previsti al termine della classe quinta che quelli della classe terza scuola secondaria) e, quindi, sia la risposta contraddistinta alla lett. “d” (unica ritenuta corretta dalla Commissione) – che quella contraddistinta alla lett. “c” (scelta dalla ricorrente) possono ritenersi parimenti corrette.

L’eccepite vizio del quesito in questione si appalesa evidente se confrontato con la formulazione della domanda nr. 2 – anch’essa concernente gli Obiettivi di apprendimento – nella quale la Commissione specifica chiaramente che si riferisce agli obiettivi da raggiungere “al termine della classe quinta della scuola primaria”, mettendo in condizione il candidato di rispondere senza alcuna possibile ambiguità. data la inequivocabile formulazione del quesito, la ricorrente è stata qui in grado di indicare senza dubbio alcuno la risposta corretta tra le quattro proposte e si è vista assegnare i due punti previsti.

Alle medesime conclusioni circa la palese contrarietà alla ratio di certezza ed univocità richieste per la legittimità dei quiz a risposta multipla predeterminata si giunge con riferimento al quesito nr. 7.

In questo caso veniva richiesto al candidato di completare con una delle quattro opzioni proposte la frase “Violence on and off the _____ impacts the image of both the sport and athletes as role models.” ma – contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione – sia la parola “pitch” che la parola “ground” (entrambe indicate fra le possibili risposte) possono ritenersi lessicalmente corrette e idonee a completare la frase.

Per accertare tale circostanza sono stati offerti in produzione due autorevoli pareri, redatti uno da un professore dell’Università di York e l’altro dall’International Language Centre, centro d’esame autorizzato dalla Cambridge Assessment English, Ente accreditato dal M.I.M. come certificatore delle lingue straniere; a quest’ultimo sono allegati alcuni articoli di quotidiani britannici dai quali si desume l’utilizzo nella lingua corrente della frase “on and off the ground” con il significato di “dentro e fuori dal campo” in un contesto sportivo. E’ stato allegato altresì un

estratto del dizionario inglese dei sinonimi e contrari “Collins”, dal quale si evince che la parola *ground* è sinonimo della parola *pitch*.

La palese ed evidente fondatezza della eccezione di ambiguità del quesito nr. 7 è facilmente e banalmente constatabile anche attraverso uno dei tanti siti di traduzione on line (Es. translate.google.it): inserendo indifferentemente la frase “Violence on and off the pitch impacts the image of both the sport and athletes as role models.” oppure “Violence on and off the ground impacts the image of both the sport and athletes as role models.”, la traduzione proposta è sempre “La violenza dentro e fuori dal campo influisce sull’immagine sia dello sport che degli atleti come modelli”.

Si osserva, inoltre, che l’assenza di adeguate specificazioni nella formulazione dei quesiti consente sin da ora di escludere che le risposte fornite dalla ricorrente possano essere inquadrare nell’ambito della nozione di distrattore, ossia in “quella risposta che, ad un primo approccio, può apparire come una delle risposte corrette e, comunque, non “prima facie” implausibile”, ma che *funditus* si rivela anch’essa, inequivocabilmente, erronea (cfr. Cons. St., sez. VI, sentenza n. 4266/2020 e TAR Lazio, sez. III-quater, sentenza n. 11811/2019).

I documenti offerti in produzione e le argomentazioni proposte consentono, infatti, di affermare senza tema di smentite che i quesiti nr. 7 e nr. 10 risultano formulati in maniera ambigua, non prevedendo – soprattutto in base al tenore della relativa domanda formulata – una sola risposta univocamente esatta.

2. Violazione del principio della parcondicio concorsorum, Violazione del favor participationis, Violazione del principio di proporzionalità, Violazione dell’art. 51 Cost., Disparità di trattamento, Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

Il quesito nr. 8 si fonda sulle teorie contenute nel libro “Apprendimento Motorio e Prestazione” degli autori Richard A. Schmidt & Craig A. Wrisberg, testo oggi di fatto inaccessibile per i partecipanti al concorso, per quanto meglio specificato sopra.

In punto di fatto è stato già osservato come la diffusione del relativo testo sia da intendersi estremamente ridotta o meglio praticamente inesistente; inserire nella prova scritta un quesito fondato su un testo rispetto al quale hanno avuto o anche solo potenzialmente hanno accesso pochissime persone costituisce una grave violazione della par condicio tra i concorrenti.

Si evidenzia, infine, che nei corsi universitari il testo di detti Autori non è oggetto di studio.

A seguito di accesso agli atti sono stati ottenuti gli indirizzi di una parte dei controinteressati ai quali il presente ricorso per motivi aggiunti viene notificato.

Se ed in quanto sarà ritenuta necessaria dall'adito Tribunale la notifica a tutti i controinteressati indicati nelle graduatorie di merito, per la difficoltà e la stessa impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio lo ritenga necessario, si chiede l'autorizzazione a provvedere ex art 41 Cod. Proc. Amm. alla notifica per pubblici proclami, prescrivendone le modalità anche sul sito web della Pubblica Amministrazione resistente.

Per l'anzidetto,

**VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE ADITO**

Ove ed in quanto ritenuto necessario, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., di voler autorizzare (o disporre) la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i (possibili) controinteressati (individuando prudenzialmente gli stessi in tutti i soggetti in atto inseriti e/o qualificati in elenco/graduatoria come vincitori e/o come idonei non vincitori), fissando altresì le modalità con cui detta notifica debba avvenire, ove possibile, preferibilmente, secondo il già collaudato ed opportuno cliché della “pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione”.

Nel merito: accogliere il ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché i due atti di motivi aggiunti e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati con ogni conseguenza di legge, come specificato in epigrafe ed in narrativa, del ricorso introduttivo.

Con il favore delle spese.

Ai sensi della normativa vigente in materia di spese di giustizia, si dichiara che il presente atto, non determinando l'ampliamento del *petitum*, essendo finalizzato ad estendere l'impugnativa – in via derivata – agli atti di esclusione già impugnati anche se non conosciuti (si cfr., lett, f delle premesse ricorso introduttivo), è esente dal pagamento del contributo unificato.

Palermo 16.09.2024

Avv. Gianluca Nigrelli